

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco LOGRIECO	Presidente f.f.
- Avv. Francesca SORBI	Segretario f.f.
- Avv. Carla BROCCARDO	Componente
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pierfelice Pratis ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso del 19.11.2012 pervenuto il 19.11.2012 dall'Avv. M.P.D., nata a avverso la decisione del COA di Roma dell'8 Marzo 2012, depositata il 17 Ottobre 2012 e comunicata il 30 Ottobre 2012, con la quale è stata comminata la sanzione dell'avvertimento ;

La ricorrente avv. M.P.D. è comparsa personalmente.

Per la ricorrente è comparso il difensore avv. M. C..

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso.

Udita la relazione della Consiglieria avv. Anna Losurdo.

Inteso il P.M. il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTO

Con esposto presentato nei confronti dell'Avv. M.P.D., presentato il 2/08/2006 innanzi al COA di Roma, il Sig. G.D.P. contestava all'Avv. D., difensore della moglie dell'esponente, di avergli inviato sul luogo di lavoro le comunicazioni concernenti il procedimento di separazione coniugale, così rendendo note ai colleghi di lavoro le proprie vicende familiari. In particolare, l'esponente lamentava un atteggiamento "persecutorio" dell'Avv. D. nei suoi confronti, consistente nell'invio a lui personalmente di diverse comunicazioni relative alle cause in corso con la moglie, pur essendo egli assistito dall'Avv. M.M.. Infatti, in data 31 maggio 2006 l'Avv. D. aveva inviato una raccomandata con la quale chiedeva al Signor D.P. di comunicare il periodo di ferie che avrebbe trascorso con i propri figli.

Successivamente, in data 14 giugno 2006, l'Avv. D. aveva inviato a mezzo fax sul luogo di lavoro del Signor D.P. il ricorso presentato al Giudice Tutelare (nonostante fosse già stato notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario) e, in data successiva, sempre a mezzo fax, anche il reclamo presentato alla Corte d'Appello.

Il Signor D.P., Vice Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, riteneva che il comportamento dell'Avv. D. fosse stato lesivo della sua privacy, avendogli creato un grave disagio sul posto di lavoro, in quanto i fax inviati dall'incolpato, fuori dal suo orario di lavoro, erano stati ricevuti dai suoi colleghi, i quali in tal modo avevano appreso informazioni riguardanti la sua sfera personale e familiare.

L'Avv. M.P.D. depositava la memoria difensiva in data 20 settembre 2006 e ulteriori deduzioni in data 21 giugno 2010: sosteneva di non aver violato nessun rapporto di colleganza con l'Avv. M.M., legale del Signor D.P., né di aver posto in essere un comportamento persecutorio nei confronti dello stesso, giacché le comunicazioni a cui faceva riferimento l'esponente dovevano necessariamente essere indirizzate a quest'ultimo personalmente: la raccomandata del 31 maggio 2006 doveva essere indirizzata personalmente all'esponente poiché veniva richiesto allo stesso di comunicare il periodo di ferie da trascorrere con i figli; la notifica del ricorso al Giudice Tutelare, effettuata a mezzo fax, era stata autorizzata dallo stesso Giudice, con il provvedimento di fissazione della comparizione delle parti, a fronte del rischio di intempestività. Poiché in data 14 giugno 2006 l'avviso di ricevimento della notifica effettuata a mezzo del servizio postale (essendo il Signor D.P. residente fuori Roma) non era ancora stato restituito all'Avv. D., costei aveva effettuato la notifica anche a mezzo fax, prima della scadenza del termine ultimo fissato per il 15 giugno 2006. L'avv. D. precisava che il fax era stato inviato presso il luogo di lavoro giacché non risultava che il Signor D.P. avesse un fax privato. Relativamente all'asserito invio di un secondo fax, avente ad oggetto il ricorso in appello,

sempre in data 14 giugno 2006 sul luogo di lavoro del Signor D.P., l'incolpata affermava di non aver effettuato la notifica a mezzo fax, ma di aver provveduto attraverso il servizio postale.

A prova di tali deduzioni l'avvocato D. produceva gli avvisi di ricevimento unitamente all'istanza di anticipazione udienza.

L'Avv. D. nella memoria difensiva deduceva, altresì, che i rapporti tra i procuratori delle parti erano risultati sempre corretti e che l'Avv. M.M. (procuratore del Signor D.P.) non aveva mai sollevato alcuna contestazione in merito al comportamento della stessa.

Alla luce della documentazione prodotta e delle deduzioni svolte, il Consiglio dell'Ordine, nell'adunanza del 3 giugno 2010, deliberava di aprire il procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. D. per i seguenti addebiti:

A) Per aver inviato in data 31 maggio 2006, al Sig. G.D.P., controparte in una causa, una lettera raccomandata pur essendo a conoscenza che lo stesso era difeso dal Collega Avv. M.M..

B) Per aver inviato sul luogo di lavoro, in data 14 giugno 2006, al Sig. G.D.P., controparte in una causa, il ricorso presentato al Giudice Tutelare, dopo averlo notificato, tramite Ufficiale Giudiziario.

C) Per aver inviato sempre sul luogo di lavoro, in data successiva al 14 giugno 2006, al Sig. G.D.P., controparte in una causa il reclamo presentato alla Corte di Appello.

Violava in tal modo l'art. 27 del Codice Deontologico Forense che fa esplicito divieto all'avvocato di mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistito da altro legale.

Violava altresì l'art. 6 del Codice Deontologico Forense che impone, all'avvocato di svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.

In Roma, dal maggio 2006".

La delibera di apertura veniva comunicata all'incolpata in data 11.6.2011.

Il decreto di citazione a comparire per la seduta del 5 maggio 2011 veniva notificato all'incolpata in data 6.4.2011 e al difensore, Avv. C.C., in data 7.4.2011

L'incolpata depositava ulteriore memoria difensiva il 27 aprile 2011.

Dopo alcuni rinvii veniva fissata l'adunanza di discussione del procedimento dell'8 marzo 2012, nella quale l'incolpata compariva personalmente assistita dal proprio difensore, veniva ascoltato l'esponente, che confermava il contenuto dell'esposto, aggiungendo che il fax inviato al centralino dell'Arma dei Carabinieri era stato letto da almeno 25 persone che in quel momento si trovavano nell'ufficio, e confermava che l'incolpata gli aveva inviato

personalmente una raccomandata, sempre sul posto di lavoro, nonostante egli fosse difeso dall'Avv. Meliti.

Venivano ascoltati i testimoni indicati dall'incolpata: l'Avv. M.M., il quale dichiarava che i rapporti con l'Avv. D. erano stati sempre cordiali, e la Signora S.C., la quale dichiarava di avere avuto sempre difficoltà (che persistevano) a contattare il marito, che aveva dato incarico l'Avv. D. affinché il sig. D.P. comunicasse il periodo prescelto per trascorrere le ferie estive con i figli e che si trattava di una necessità impellente.

Dichiarato chiuso il dibattimento, il difensore dell'incolpato concludeva con la richiesta di non luogo a sanzione disciplinare.

Con la decisione dell'8.3.2012, depositata il 17.10.2012, il COA di Roma, ritenuta sussistente la responsabilità dell'incolpata solo in relazione al capo B di incolpazione, per essere i fatti accertati attraverso la loro ricostruzione storica e per questo riscontrabile dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata, applicava la sanzione dell'avvertimento e deliberava il non luogo a provvedere per i capi A e C.

La sentenza veniva notificata all'incolpata in data 12.11.2012 e al suo difensore in data 30.10.2012.

Avverso la decisione l'Avv. D. proponeva ricorso con atto depositato presso la segreteria del COA di Roma in data 19.11.2012, e chiedeva, in totale riforma dell'impugnata decisione, dichiararsi il non luogo a sanzione disciplinare anche sul capo B.

Con il primo motivo eccepiva la mancata correlazione tra l'addebito di cui al capo B) di incolpazione e la decisione, con conseguente nullità assoluta del capo di incolpazione per genericità e mancata indicazione delle cause della illiceità della condotta.

Con il secondo motivo, in via subordinata, lamentava il "difetto della violazione dei precetti di lealtà e correttezza tanto sotto il profilo materiale che sotto il profilo dell'elemento soggettivo".

Con il terzo ed ultimo motivo, sempre in via subordinata, eccepiva l'insussistenza della violazione delle norme sulla privacy.

Alla udienza del 24.9.2015, il difensore della ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso.

Il P.G. ha concludeva per il del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato, e per l'effetto deve essere accolto.

Con i tre motivi del ricorso la ricorrente rileva: a) che il capo di incolpazione non conteneva alcun riferimento ai precetti che si assumono dalla stessa violati giacché il capo B) faceva riferimento all'invio del ricorso sul luogo di lavoro dopo la notifica tramite Ufficiale Giudiziario e nessun riferimento alla sua trasmissione via fax; b) che la responsabilità attribuita alla ricorrente per come descritta in decisione delineava una motivazione apparente, in quanto il COA dopo aver affermato che non era consentito, seppure con debita autorizzazione giudiziaria, notificare ad un numero di fax che non fosse personale della controparte, senza assicurarsi che solo il destinatario potesse riceverlo, affermava senza motivare sul punto che l'incolpata aveva violato i precetti di lealtà e correttezza; c) che la motivazione non era correlata all'addebito di cui al capo di incolpazione B), risultando generica ed approssimativa, senza alcun riferimento ai principi generali in tema di diritto alla tutela della riservatezza.

Orbene, dalla disamina degli atti acquisti risulta che il COA abbia erroneamente ritenuto la condotta dell'Avv. D. lesiva dei principi di lealtà e correttezza nonché dei generali principi del diritto alla tutela della riservatezza.

Infatti, come è stato accertato oltre ogni ragionevole dubbio, la notifica a mezzo fax era stata autorizzata dal Giudice ed era stata effettuata solo in prossimità della scadenza del termine non avendo, il difensore, ancora avuto notizia in ordine alla notifica effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, notizia pervenuta solo in data 20.6.2006.

Tutto ciò è documentalmente provato.

Pertanto, la ricorrente si è attenuta scrupolosamente ai precetti deontologici

Inoltre, ai fini della sussistenza della violazione delle norme sulla privacy, non risulta acquisita alcuna prova in ordine alla avvenuta lettura del ricorso inviato a mezzo fax da parte dei colleghi di lavoro dell'esponente, e il COA ha ritenuto provata la circostanza sulla scorta solo delle dichiarazioni dell'esponente sulla presunta presenza in ufficio di "almeno venticinque colleghi".

La ricorrente lamenta che il COA, in maniera generica ed approssimativa la ha ritenuta responsabile della violazione dei principi del diritto alla tutela della privacy senza enunciare le corrispondenti norme.

A sostegno della propria tesi difensiva, la ricorrente cita l'art. 24 - *Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso, lettera f)* del D.Lgs. n. 196/2003 ove stabilisce che: *1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento: [...] f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano*

trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; nonché il preambolo e l'art. 2 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive, ove in particolare all'art. 2 stabilisce che: 1. L'avvocato organizza il trattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le modalità che risultino più adeguate, caso per caso, a favorire in concreto l'effettivo rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità degli interessati, applicando i principi di finalità, necessità, proporzionalità e non eccedenza sulla base di un'attenta valutazione sostanziale e non formalistica delle garanzie previste, nonché di un'analisi della quantità e qualità delle informazioni che utilizza e dei possibili rischi.

Peraltro, l'invio a mezzo fax ad una amministrazione pubblica nel caso di adempimento di un obbligo, al quale va quantomeno equiparato quello dell'esercizio del diritto, non è stato ritenuto censurabile dal Garante della privacy ove, con la decisione 3 febbraio 2009, boll. febbraio 2009 n. 102 doc. web n. 1597590 (resa peraltro in materia di dati sensibili perché inerenti alla salute) ha ritenuto consentito l'uso del fax "purché effettuato in modo non eccedente lo scopo ed indirizzato correttamente al destinatario".

Le argomentazioni addotte dalla ricorrente sono pienamente condivisibili.

Infine, occorre tenere in debita considerazione la graduazione degli interessi in gioco ossia, da una parte l'interesse del minore, coinvolto dal ricorso al giudice tutelare e, dall'altra, l'interesse dell'esponente alla riservatezza sul suo luogo di lavoro.

È indiscutibile che la prevalenza debba essere attribuita al primo dei due.

Nella fattispecie in esame, pertanto, in considerazione delle peculiari circostanze di fatto dedotte e provate, si deve ritenere non deontologicamente rilevante, non sussistendo violazione dei doveri di correttezza e riservatezza, la condotta della professionista che, nell'ambito di una controversia in materia di famiglia, recapiti a mezzo fax il ricorso e il decreto del giudice tutelare con il quale viene fissata l'udienza per la comparizione delle parti, in mancanza della prova che ai terzi, in particolare i colleghi di lavoro del destinatario, sia stato consentito di prenderne visione

P.Q.M.

Visti gli artt. 54 RDL 27.11.1933, n. 1578; 59 e ss. RDL 22.1.1934, n. 31; 6 D.Lvo n. 96/2001 e 17 L. n. 247/2012;

accoglie il ricorso

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione

elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2015.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Francesca Sorbi

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 29 luglio 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria